

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale assistenti e controllori navigazione aerea (ANACNA) (*Svolgimento e conclusione*) 68

SEDE CONSULTIVA:

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione. C. 2720 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 69

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Luca Giorgio BARBARESCHI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale assistenti e controllori navigazione aerea (ANACNA).

(*Svolgimento e conclusione*).

Luca Giorgio BARBARESCHI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Bruno BARRA, *presidente dell'Associazione nazionale assistenti e controllori navigazione aerea (ANACNA)* e Francesco ROSSI, *consulente dell'Associazione nazionale assistenti e controllori navigazione aerea (ANACNA) per le tematiche ambientali*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Angelo COMPAGNON (UdC), Mario LOVELLI (PD), Vincenzo GAROFALO (PdL), Giacomo TERRANOVA (PdL), Marco DESIDERATI (LNP).

Bruno BARRA, *presidente dell'Associazione nazionale assistenti e controllori navigazione aerea (ANACNA)*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Luca Giorgio BARBARESCHI, *presidente*, svolge alcune considerazioni sui temi dell'audizione. Ringrazia, quindi, i rappresentanti dell'Associazione nazionale assistenti e controllori navigazione aerea

(ANACNA) per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Luca Giorgio BARBARE-SCHI.

La seduta comincia alle 15.15.

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione.

C. 2720 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca BUONANNO (LNP), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge di ratifica del Protocollo che modifica la Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996.

Sottolinea che la Convenzione, entrata in vigore nel 1986, consente ai proprietari delle navi ed agli addetti al recupero di limitare la loro responsabilità in caso di rivendicazioni relative ad incidenti che abbiano causato danni personali (morte o lesioni) o che abbiano danneggiato cose. Fa presente che la Convenzione non è mai stata firmata dall'Italia che, tuttavia, ha ritenuto di aderire al Protocollo di modifica del 1996, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo medesimo, che consente anche

agli Stati che non sono parte della Convenzione di aderirvi, con l'effetto di rimanere vincolati alla Convenzione nei confronti dei soli Stati Parte del Protocollo. Evidenzia che il Protocollo – entrato in vigore il 13 maggio 2004 e al quale aderiscono 35 Stati – incrementa significativamente le compensazioni da corrispondere in caso di incidente ed introduce una procedura di accettazione tacita per l'aggiornamento degli importi di tali compensazioni.

Segnala in particolare l'articolo 3 del Protocollo, il quale stabilisce che i limiti di responsabilità per la perdita della vita o per lesioni, se derivanti da navi non superiori alle 2000 tonnellate, è di 2 milioni di unità di conto, mentre per navi di tonnellaggio superiore è previsto un aumento anche dei limiti di responsabilità, fino a prevedere, per ciascuna tonnellata eccedente le 70.000, 400 unità di conto oltre ai 2 milioni di base. Ricorda che l'unità di conto, ossia l'unità numerica standard per la misura del valore di mercato di beni e servizi, equivale ad un DSP (Diritti Speciali di Prelievo) del Fondo monetario internazionale.

Ricorda che l'articolo 4 aumenta da 46.666 a 175.000 unità di conto, moltiplicato per il numero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare, il limite della responsabilità del proprietario della nave per i crediti derivanti da un singolo evento e relativi alla morte o a lesioni personali arrecate ai passeggeri della nave e che l'articolo 5 provvede ad aggiornare i limiti di responsabilità relativamente agli Stati che non sono membri del Fondo Monetario Internazionale e la cui legislazione non permetta l'applicazione delle norme relative all'utilizzo dell'unità di conto e della sua conversione nella valuta nazionale dello Stato in cui viene richiesta la limitazione di responsabilità. Rileva che l'articolo 7 prevede che qualsiasi Stato possa riservarsi il diritto di escludere dalle limitazioni i crediti relativi al recupero di una nave che sia affondata, naufragata, incagliata o abbandonata e i crediti relativi alla rimozione e distruzione del carico di una nave; la sola altra riserva possibile, in

base all'articolo 7 del Protocollo, riguarda l'esclusione dei crediti per danni che rientrano nella Convenzione del 1996 sulla responsabilità e la compensazione per danni derivanti dal trasporto in mare di sostanze tossiche o pericolose.

Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, segnala l'articolo 3, che contiene una delega al Governo per l'attuazione della Convenzione ovvero per l'individuazione delle regole volte a disciplinare il procedimento di limitazione della responsabilità che – come per la costituzione e la ripartizione del fondo di limitazione – l'articolo 14 della Convenzione

rimette alle legislazioni degli Stati Parte. Fa presente che i decreti legislativi dovranno essere emanati entro sei mesi dal Governo previa proposta dei Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli esteri.

Propone, in conclusione, che la Commissione esprima parere favorevole al disegno di legge di ratifica in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.25.